# REGOLAMENTO (CEE) N. 1690/93 DELLA COMMISSIONE del 30 giugno 1993

# che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1548/93 (2), in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 1577/93 della Commissione (');

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1577/93 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio (\*) sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono státe stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione ('),

## HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1577/93, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1993.

Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione

<sup>(&#</sup>x27;) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. (2') GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 10. (') GU n. L 152 del 24. 6. 1993, pag. 9.

<sup>(4)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(&#</sup>x27;) GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.